

**OGGETTO: RIFIUTI: DAL 05 LUGLIO 2018 NUOVI CRITERI PER CLASSE DI PERICOLO HP14**

Abstract I nuovi criteri per l'assegnazione della classe di pericolo **HP14 ecotossico** stabiliti dal Regolamento Europeo 997/2017, entrerà in vigore il 5 luglio 2018, e modificherà i criteri di classificazione dei rifiuti e interesseranno anche la classificazione ADR. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea 2017/997/UE, pubblicato in GUUE del 14 giugno 2017 **è entrato in vigore il 4 luglio 2017**, si applicherà a **decorrere dal 5 luglio 2018** per permettere a imprese e autorità competenti l'adeguamento ai nuovi criteri stabiliti per la caratterizzazione dei rifiuti.

La normativa vigente fino al 04 luglio p.v. Il Regolamento UE 1357/2014, che definiva le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti dal 1° giugno 2015:

- al considerando 7 afferma che:  
«Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio preliminare»;
- alla voce HP 14, la nota a piè di pagina chiarisce che:  
*"l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio".*

In Italia, il Decreto Legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, all'articolo 7, comma 9-ter ha stabilito che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

Entrata in vigore nuovo regolamento **05 luglio 2018**

**Le modalità ed i criteri per definire un RIFIUTO ecotossico e quindi riportare su registro di carico e scarico dei rifiuti (nonché sul formulario) HP14 CAMBIANO.**

Si passa dalla gestione mediante le norme del ADR a quelle del Regolamento dell'Unione Europea che sono:

- Cosa cambia
- a) contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strato di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, cloro fluorocarburi, idrocloro fluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.); e/o
  - b) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1%; e/o
  - c) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di
    - 0,1% per sostanze H410
    - 1% per sostanze H411 e H412
- ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411; e/o
- d) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di
    - 0,1% per sostanze H410
    - 1% per sostanze H411, H412 e H413.

L'applicazione del Regolamento (UE) 2017/997 può comportare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi, anche a valle delle modifiche in vigore dal 1° marzo, non lo siano più e viceversa.

I produttori e detentori di rifiuti dovranno rivalutare le classificazioni oggi attribuite ai propri rifiuti alla luce delle modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 definite con il Regolamento (UE) 2017/997

In particolare dovranno:

- verificare se nei rifiuti vi sono composti pericolosi cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412 e H413;
- ricalcolare, sulla base delle metodiche indicate dal Regolamento UE 997/2017, le concentrazioni dei composti ecotossici nei rifiuti;
- riclassificare i rifiuti nei seguenti casi:

1) se il rifiuto era ecotossico secondo ADR e non lo è più secondo il Regolamento (UE) 2017/997:

a) in caso di codice CER "a specchio": dal 5 luglio 2018 si attribuirà il codice non pericoloso (se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo secondo il Regolamento (UE) 1357/2014);

b) in caso di codice CER pericoloso "assoluto": dal 5 luglio 2018 non si attribuirà più la caratteristica di pericolo HP14 e si individuerà un pertinente codice CER non pericoloso (solo se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo secondo il Regolamento (UE) 1357/2014);

2) se il rifiuto era non ecotossico secondo ADR e lo diventa secondo il Regolamento (UE) 2017/997:

a) in caso di codice CER "a specchio" non pericoloso: dal 5 di luglio 2018 si attribuirà il codice CER pericoloso e la caratteristica di pericolo HP14 ;

b) in caso di codice CER "a specchio" pericoloso per altre caratteristiche di pericolo: dal 5 luglio 2018 si attribuirà anche la caratteristica di pericolo HP14;

c) in caso di codice CER pericoloso "assoluto": dal 5 luglio 2018 si attribuirà la caratteristica di pericolo HP14;

3) se il rifiuto era ecotossico secondo ADR e rimane ecotossico secondo il Regolamento(UE) 2017/997: nulla cambia e al rifiuto rimane attribuita la caratteristica di pericolo HP14.

Cosa fare da oggi 23 aprile  
2018 al 04 luglio 2018

Attenzione ai rifiuti caricati a  
registro come HP14

**Se in azienda ci sono rifiuti a registro con HP14 non ancora scaricati si consiglia di provvedere allo smaltimento entro la fine di giugno p.v.**

Normativa applicabile

Regolamento(UE) 2017/997;  
Nota Confindustria classificazione rifiuti HP14 (Ecotossico)

Per ulteriori informazioni contattare Barbara Calvi a [info@studiobarbaracalvi.com](mailto:info@studiobarbaracalvi.com)